

SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO

Sommario

TITOLO I.....	5
Disposizioni in materia di semplificazioni.....	5
Capo I.....	5
Disposizioni generali in materia di semplificazione.....	5
<i>(Modifiche alla legge n. 241 del 1990.....</i>	<i>5</i>
<i>in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi).....</i>	<i>5</i>
<i>(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA).....</i>	<i>5</i>
<i>(Riduzione degli oneri amministrativi).....</i>	<i>6</i>
Capo II.....	7
Semplificazioni per i cittadini.....	7
<i>(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità).....</i>	<i>7</i>
<i>(Cambio di residenza in tempo reale).....</i>	<i>8</i>
<i>(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni).....</i>	<i>8</i>
<i>(Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento).....</i>	<i>9</i>
<i>(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti.....</i>	<i>9</i>
<i>nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero).....</i>	<i>9</i>
<i>(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive).....</i>	<i>9</i>
<i>(Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici).....</i>	<i>10</i>
<i>(Parcheggi pertinenziali).....</i>	<i>10</i>
Capo III	10
Semplificazioni per le imprese.....	10
Sezione I	10
Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese.....	10
<i>(Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche).....</i>	<i>11</i>
<i>(Modifiche al T.U.L.P.S.).....</i>	<i>12</i>
<i>(Semplificazione dei controlli sulle imprese).....</i>	<i>12</i>
Sezione II.....	13
Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro.....	13
<i>(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza).....</i>	<i>13</i>

<i>(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali e del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate)</i>	14
Sezione III	15
Semplificazioni in materia di appalti pubblici.....	15
<i>(Banca dati nazionale dei contratti pubblici)</i>	15
<i>(Semplificazione della procedura di ricerca di sponsor per il restauro di beni culturali)</i>	15
<i>(Graduazione delle sanzioni)</i>	15
<i>(Semplificazione del certificato di esecuzione dei lavori del contraente generale)</i>	15
<i>(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale)</i>	15
<i>(Responsabilità solidale negli appalti)</i>	18
<i>(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE)</i>	18
Sezione IV.....	19
Semplificazioni in materia ambientale.....	19
<i>(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)</i>	19
<i>(Modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 in materia di VIA, VAS e AIA)</i>	19
<i>(Oli usati)</i>	19
<i>(Modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 in materia di emissioni inquinanti)</i> ...	19
<i>(Autorizzazione all'escavo ed alla posa in mare cavi e condotte)</i>	19
<i>(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	20
<i>(Modifiche all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991 n. 394)</i>	20
<i>(Semplificazioni in materia di "bollino blu")</i>	20
Sezione V.....	21
Semplificazioni in materia di agricoltura.....	21
<i>(Misure di semplificazione per le imprese agricole)</i>	21
<i>(Misure di semplificazione in materia di omologazione delle macchine agricole)</i>	21
<i>(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)</i>	22
<i>(Esercizio dell'attività di vendita diretta)</i>	22
<i>(Misure di semplificazione in materia di assunzioni di lavoratori stagionali in agricoltura)</i> .	22
<i>(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)</i>	23
<i>(Registro elettronico delle imprese di pesca e dei pescatori marittimi)</i>	23
Sezione VI.....	24
Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca.....	24
<i>(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e industriale)</i>	24
<i>(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base)</i>	26
<i>(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca)</i>	26

<i>(Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca)</i>	27
Sezione VII.....	27
Altre disposizioni di semplificazione	27
<i>(Semplificazione delle procedure di estinzione dei mutui per le cooperative edilizie)</i>	28
<i>(Semplificazione delle procedure del Piano nazionale di edilizia abitativa)</i>	28
<i>(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici)</i>	29
<i>(Sindaco o revisore unico nelle società a responsabilità limitata)</i>	29
<i>(Credito privilegiato dell'impresa artigiana)</i>	29
<i>(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)</i>	30
<i>(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali)</i>	30
<i>(Suppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione)</i>	31
<i>(Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)</i>	31
<i>(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità)</i>	31
<i>(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)</i>	32
<i>(Semplificazioni in materia di dati personali)</i>	32
<i>(Sportello del turista)</i>	32
TITOLO II.....	33
Disposizioni in materia di sviluppo.....	33
Capo I.....	33
Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione.....	33
Sezione I.....	33
Innovazione tecnologica.....	33
<i>(Agenda digitale italiana)</i>	33
<i>(Misure in tema di digitalizzazione e innovazione tecnologica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi e di mercato elettronico)</i>	34
<i>(Riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia)</i>	34
Sezione II.....	35
Disposizioni in materia di università.....	35
<i>(Dematerializzazione di procedure in materia di università)</i>	35
<i>(Riordino del Consiglio universitario nazionale)</i>	35
Sezione III.....	36
Disposizioni per l'istruzione.....	36
<i>(Autonomia responsabile)</i>	36

<i>(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)</i>	37
<i>(Reti territoriali di scuole)</i>	37
<i>(Convitti nazionali)</i>	37
<i>(Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionalee degli istituti tecnici superiori (ITS))</i>	38
<i>(Budget dell'autonomia responsabile)</i>	39
<i>(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico)</i>	39
Capo II.....	42
Disposizioni per lo sviluppo in materia di agricoltura e pesca.....	42
<i>(Attivazione nuovi “contratti di filiera”)</i>	42
<i>(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)</i>	42
Titolo III	43
Disciplina transitoria ed entrata in vigore.....	43
<i>(Norme transitorie)</i>	43
<i>(Entrata in vigore)</i>	44

TITOLO I

Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazione

Art. 1

*(Modifiche alla legge n. 241 del 1990
in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi)*

1. All'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Tutte le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio dell'amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. Il vertice politico dell'amministrazione individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al dirigente individuato ai sensi del comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il dirigente individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo politico i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all' articolo 2 e quello effettivamente impiegato."

Art. 2

(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA)

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché" è aggiunto il seguente periodo:
"ove espressamente previsto dalla normativa vigente,".

Art. 3

(Riduzione degli oneri amministrativi)

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n.180, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;
- b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;
- c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese ;
- d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.”

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 4

(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità)

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, nonché per la riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di veicoli adattati alla guida di persone con disabilità, per le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'esenzione dal pagamento del bollo auto e dell'imposta di trascrizione al Pubblico registro automobilistico in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Art. 5

(Cambio di residenza in tempo reale)

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'iscrizione per trasferimento della residenza con provenienza da altro Comune o dall'estero produce immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione anagrafica. L'ufficiale d'anagrafe che abbia ricevuto la dichiarazione di trasferimento della residenza provvede, nel termine di due giorni lavorativi, ad informare il Comune di precedente iscrizione anagrafica mediante comunicazione da trasmettersi per via telematica.
4. Il Comune di provenienza, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma 3 e in attesa di ricevere la richiesta di cancellazione, provvede immediatamente ad adottare idonee misure che impediscano la certificazione o altra forma di comunicazione dei dati di residenza relativi ai soggetti interessati al procedimento di trasferimento della residenza.
5. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6

(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni)

1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:
 - a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
 - b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
 - c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
 - d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'art. 1937, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66;
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).

Art. 7

(Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento)

- ~~1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.~~
- ~~2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.~~

Art. 8

(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

- ~~1. Dopo l'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito il seguente:~~
~~“Art. 4-bis. — (Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero). — 1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali tale codice non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.~~
- ~~2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune d'iscrizione nell'AIRE.~~
- ~~3. Con le modalità indicate nel comma 2 i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.~~
- ~~4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale.~~
- ~~5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”~~

Art. 9

(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive)

1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede il Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina. .”

Art. 10

(Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici)

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui all’allegato I e II del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Art. 11

(Parcheggi pertinenziali)

1. L’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:
“5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l’immodificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sito nello stesso Comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.”.

Capo III

Semplificazioni per le imprese

Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese

Art. 12

(Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche)

1. Fermo restando quanto previsto dalle altre norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

2. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta, adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, ai sensi delle leggi vigenti, delle autorizzazioni da mantenere, delle attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione, e di quelle del tutto libere;

b) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;

c) sostituzione delle procedure autorizzatorie ambientali con autocertificazioni per le imprese in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14.000 o EMAS, con riferimento alle attività oggetto delle certificazioni medesime, e per gli interventi in aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

d) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili mediante i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;

e) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

3. Le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n 241, dall'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. a tal fine Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59.

Art. 13

(Modifiche al T.U.L.P.S.)

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni
 - a) all'articolo 13, comma primo, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";
 - b) all'articolo 68, il comma primo è sostituito dal seguente: "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico corse di cavalli.";
 - c) all'articolo 75-bis, le parole: "ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni tre anni";
 - d) all'articolo 99, comma primo, le parole: "agli otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
 - e) all'articolo 115, comma primo, le parole: "o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili," sono soppresse;
 - f) gli articoli 12, comma primo, 86, secondo comma, 107, 115, commi secondo, terzo, sesto e settimo, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, 124, secondo comma, 159, 173 comma primo, e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 sono abrogati.

Art. 14

(Semplificazione dei controlli sulle imprese)

1. La disciplina dei controlli sulle imprese è ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
 - a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
 - b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

- c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
 - d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
 - e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
 - f) soppressione di controlli sulle imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione.
5. Le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. In materia fiscale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art.7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2011, n. 106.

Sezione II

Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro

Art. 15

(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza)

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12”;
- b) al comma 3, le parole “è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “è disposta dalla ASL”;
- c) al comma 4, le parole “può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “è di competenza della Direzione territoriale del lavoro”. Al medesimo comma la parola “constati” è sostituita dalla seguente: “emerge”;
- d) al comma 5, le parole “dei servizi ispettivi” sono soppresse.

Art. 16

(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali e del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.
4. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo periodo la parola "INPS" è sostituita da: "ente erogatore";
 - b) il terzo periodo è soppresso;

c) al quarto periodo, le parole “discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica” sono sostituite da: “discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’ISEE, anche di natura patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica”;

d) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “In caso di discordanza rilevata, l’INPS comunica gli esiti delle verifiche all’ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate. L’ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall’accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l’ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell’interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.”.

Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici

(Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

(Semplificazione della procedura di ricerca di sponsor per il restauro di beni culturali)

(Graduazione delle sanzioni)

(Semplificazione del certificato di esecuzione dei lavori del contraente generale)

Art. 17

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell’amministrazione digitale)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

“Art. 6-bis. (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, è istituita, presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del presente codice.

2. Dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è acquisita nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui al comma 1. L’Autorità

detta, con propria deliberazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella predetta Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 2, contenuti nella Banca Dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Sino alla data di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.”;

- b) all'articolo 13, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente: “7-ter. L'istanza di accesso di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'articolo 11, comma 10, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.”;
- c) all'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice”;
- d) all'articolo 38,
 - 1) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.»;
 - 2) al comma 3, primo periodo, le parole “; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni” sono soppresse;
 - 3) al comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
- e) all'articolo 39, comma 1, nel primo periodo, dopo le parole “ordini professionali” sono aggiunte le seguenti: “mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;
- f) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni
 - 1) al comma 3-bis, le parole «di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;

2) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;

g) all’articolo 48, comma 1, le parole «di cui all’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle parole «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;

h) all’articolo 66, comma 7, il secondo periodo è soppresso.

i) all’articolo 67, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Gli inviti di cui al presente articolo non possono contenere l’indicazione di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dall’articolo 46, comma 1-bis.”;

j) all’articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: “i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all’allegato XXII” sono sostituite dalle seguenti: “i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal regolamento”.

k) dopo l’articolo 199, è inserito il seguente:

“*Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor).* 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all’articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all’articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonché, se possibile, per contratti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 28, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. L’avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l’indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato. Nell’avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dall’amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L’amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all’acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L’amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor e negoziare a trattativa privata il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.

I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.”

2. **In materia di contratti di sponsorizzazione**, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. All'articolo 62-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo» sono sostituite dalle parole «e prevista ai sensi dell'articolo 6-bis del medesimo decreto legislativo.».
4. All'articolo 73, comma 3, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: “In aggiunta alla sanzione pecuniaria,” sono inserite le seguenti: “in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave,”.
5. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture provvede con le risorse finanziarie, umane e materiali allo stato disponibili.

Art. 18

(Responsabilità solidale negli appalti)

1. All'articolo 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.”.

Art. 19

(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE)

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole "delle opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti e dei

programmi di intervento pubblico";

b) le parole "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono soppresse;

c) le parole "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,".

Sezione IV

Semplificazioni in materia ambientale

Art. 20

(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi le piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
 - a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
 - b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico soggetto;
 - c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti.

(Modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 in materia di VIA, VAS e AIA)

(Oli usati)

(Modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 in materia di emissioni inquinanti)

(Autorizzazione all'escavo ed alla posa in mare cavi e condotte)

Art. 21

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la parola "richiesta" è sostituita dalla seguente: "rilasciata";
 - b) all'articolo 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 2, le parole da "è rilasciata" a "smaltimento alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "è rilasciata dalla Regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare,";
 - 2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" è inserita la seguente "regionale".
 - c) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al precedente periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'Allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.";
 - d) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole "per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: "per le piattaforme" alle parole "gas naturale liquefatto off-shore" sono soppresse;
 - e) all'articolo 281, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
 - f) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 è aggiunto il seguente: "1.5 terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati interamente in mare su piattaforme off-shore;".

Art. 22

(Modifiche all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991 n. 394)

1. All'articolo 21, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri."

Art. 23

(Semplificazioni in materia di "bollino blu")

1. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

Sezione V

Semplificazioni in materia di agricoltura

Art. 24

(Misure di semplificazione per le imprese agricole)

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione Europea nell'ambito della Politica Agricola Comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettività, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalità di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto il seguente periodo: "Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate".

Art. 25

(Misure di semplificazione in materia di omologazione delle macchine agricole)

1. All'articolo 107, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri o da parte di organismi aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore”.

Art. 26

(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: “la continuità del bosco” sono aggiunte le seguenti “non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.”;
- b) al comma 6, dopo le parole: “i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5” sono aggiunte le seguenti: “ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi” e, in fine, sono aggiunte le seguenti: “non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.”.

Art. 27

(Esercizio dell’attività di vendita diretta)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.”.

Art. 28

(Misure di semplificazione in materia di assunzioni di lavoratori stagionali in agricoltura)

1. All'articolo 24, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo».

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

2. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intende prorogata, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto.».

Art. 29

(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)

1. All'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 1 chilometro. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».

2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».

Art. 30

(Registro elettronico delle imprese di pesca e dei pescatori marittimi)

1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca (REPMI), contenente le informazioni previste al Titolo II, Capo I, Sez. I, e al Titolo II, Capo II del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità operative per il passaggio dai registri in formato cartaceo di cui agli articoli 2 e 3, del decreto

legislativo 26 maggio 2004, n. 153, a quello in formato elettronico di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per l'incrocio dei dati con il registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

Art. 31

(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e industriale)

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;

b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del 20 per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del 20 per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del 20 per cento e non eccedenti il 50 per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.

3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.

3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o

dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.”;

“3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali.

3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.”;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione Europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale.”;

c) all'articolo 6:

- al comma 2, dopo le parole “spese ammissibili,” sono aggiunte le seguenti: “ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto”;

- al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Una quota non inferiore al 15% delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.”;

d) all'articolo 7, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. La valutazione *ex ante* degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.

4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nell'albo speciale delle società abilitate all'esercizio delle attività di revisione contabile tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilità alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.

4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.

4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa

l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.

4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.”.

2. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle difficoltà del sistema delle piccole e medie imprese ad accedere agli strumenti di garanzia necessari per ottenere l'erogazione delle anticipazioni previste per i progetti di ricerca, per il triennio 2012-2014 gli oneri per le polizze di garanzia si considerano ammissibili sino alla misura massima del cinquanta per cento. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione.

Art. 32

(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base)

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche *ex post* grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da “Restano ferme le norme” fino alla fine del comma è sostituito dal seguente: “Una percentuale del 10% del Fondo -FIRST, di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni, tenuto conto delle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”.

Art. 33

(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca)

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziare per tali finalità, prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico può essere definita la priorità degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.

2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 872 è sostituito dal seguente:

“872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15% delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.”;

b) il comma 873 è sostituito dal seguente:

“873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi.”.

3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 34

(Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca)

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di *grant* comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata del *grant*. Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il *grant* e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore non può eccedere quella prevista per il livello apicale della carriera di ricercatore.

2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di *grant* comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posti in essere dalle università e dagli enti di ricerca, sono soggetti al controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f-*bis*) ed f-*ter*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, solo nel caso in cui siano di importo superiore a 10.000,00 euro e siano posti in essere su finanziamenti provenienti da amministrazioni dello Stato.

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 35

(Semplificazione delle procedure di estinzione dei mutui per le cooperative edilizie)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, agli articoli 2 e 10, della legge 8 agosto 1977, n. 513, all'articolo 72, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e all'articolo 6, della legge 16 ottobre 1975, n. 492, sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni dei mutuatari in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi anzidette.
2. I requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma 1 si considerano sussistenti alla data della certificazione, qualora siano trascorsi venti anni dalla data di prima assegnazione degli alloggi a soci di cooperative di abitazione a proprietà divisa od indivisa e ad assegnatari di alloggi I.A.C.P., ovvero siano trascorsi dieci anni dalla data di successivo subentro.
3. La certificazione di cui al comma 1 evidenzia le posizioni debitorie e creditorie della banca relative alle leggi richiamate al medesimo comma, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché gli eventuali crediti vantati dai mutuatari derivanti anche dal minor utilizzo dei contributi agevolativi nel periodo di preammortamento. Ai fini della determinazione delle posizioni anzidette, non si tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.
4. Le banche possono compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza.
5. Le banche, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, inviano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un prospetto riepilogativo dell'ammontare dei contributi relativi alle operazioni ancora in essere per ciascuno dei successivi periodi di ammortamento.
6. Sulla base del prospetto di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 1, il predetto Ministero con proprio decreto provvede a definire le modalità di liquidazione del credito delle banche, al netto delle compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie di cui al comma 4, nei limiti delle disponibilità annuali degli stanziamenti di bilancio destinati ai predetti fini e tenendo conto di quanto previsto dal comma 8.
7. Fino alla completa estinzione del proprio credito, le banche utilizzano quanto corrisposto annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 6, al fine della progressiva liquidazione dei crediti dei mutuatari di cui al comma 3.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, tramite convenzioni da stipulare con l'ABI o con singoli istituti di credito, a definire un piano per il rientro degli eventuali debiti risultanti nei confronti dello Stato entro un periodo massimo di tre anni, ovvero a definire l'utilizzo vincolante degli eventuali crediti, corrisposti come dal precedente comma 6, quale quota di capitale per la partecipazione al sistema integrato di fondi immobiliari, di cui al piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 36

(Semplificazione delle procedure del Piano nazionale di edilizia abitativa)

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”.

2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:

“Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”.

3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 37

(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici)

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Art. 38

(Sindaco o revisore unico nelle società a responsabilità limitata)

1. L'articolo 2477 del codice civile, come modificato dall'articolo 14, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si interpreta nel senso che le società a responsabilità limitata hanno in ogni caso un unico sindaco o revisore.

Art. 39

(Credito privilegiato dell'impresa artigiana)

1. All'articolo 2751-bis, comma 2, del codice civile, il n. 5) è sostituito dal seguente:

“5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;”

Art. 40

(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

Art. 41

(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali)

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis)» e le parole da: «Con decreto del Ministro della salute>>», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente».

2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis).

Art. 42

(Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è soppressa.

Art. 43

(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande)

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 44

(Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui agli articoli 6 e 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e all'articolo 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 45

(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità)

1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole «la disposizione di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis, lettera a)».

Art. 46

(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 180, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: “del presente Titolo” sono sostituite dalle seguenti: “della Parte seconda del presente decreto legislativo”.

Art. 47

(Semplificazioni in materia di dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«17-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 27, il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.».

b) all'articolo 34 sono soppressi la lettera g) del comma 1 e il comma 1-bis;

c) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

Art. 48

(Sportello del turista)

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 79, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo promuove l'istituzione, con le locali camere di commercio provinciali, di sportelli del turista decentrati. Il funzionamento degli sportelli decentrati è assistito da una banca-dati centralizzata accessibile mediante la rete telematica delle camere di commercio. Gli sportelli decentrati devono autofinanziarsi e la loro gestione può essere affidata a cooperative composte da soggetti di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”
2. Le modalità attuative degli sportelli decentrati di cui all'articolo 68, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 79, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO II

Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione

Sezione I

Innovazione tecnologica

Art. 49

(Agenda digitale italiana)

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 f/2 del 26 agosto 2010, la Repubblica persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. L'agenda digitale italiana si articola nei seguenti obiettivi:
 - a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle comunità intelligenti (*smart communities*), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
 - b) promozione del paradigma dei dati aperti (*open data*) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
 - c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (*e-government*) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
 - d) promozione della diffusione di architetture di *cloud computing* per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
 - e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
 - f) infrastrutturazione di ultimo metro per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
 - g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società.

3. Ai fini dell'attuazione dell'agenda digitale italiana, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il programma e la tempistica delle attività necessarie nonché le modalità di coordinamento dei soggetti pubblici coinvolti, anche attraverso consultazioni con gli enti privati interessati.

Art. 50

(Misure in tema di digitalizzazione e innovazione tecnologica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi e di mercato elettronico)

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con le modalità ivi previste, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi di Consip s.p.a. anche per l'attuazione delle iniziative in materia di digitalizzazione nonché di innovazione tecnologica e sviluppo della società dell'informazione di competenza del Ministero stesso.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2013 con riferimento agli acquisti di beni e servizi informatici e dall'anno 2014 per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia fissata con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle acquisizioni attraverso gli strumenti di acquisto informatici messi a disposizione nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante ricorso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti informatici di negoziazione.
3. All'articolo 11, comma 10-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla lettera b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “nonché nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”.

Art. 51

(Riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia)

1. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Sezione II

Disposizioni in materia di università

Art. 52

(Dematerializzazione di procedure in materia di università)

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente :

“Art. 5-*bis*.1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire l'iscrizione a tutte le università e il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.

2. A decorrere dall'anno accademico 2012-2013, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.”.

Art. 53

(Riordino del Consiglio universitario nazionale)

1. Nel quadro del progressivo riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione delle spese di funzionamento nonché di adeguare la struttura e il funzionamento del Consiglio universitario nazionale alle esigenze derivanti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è riordinato il Consiglio universitario nazionale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento e razionalizzazione delle competenze consultive e propositive;
- b) riorganizzazione della struttura dell'organo, anche mediante la ridefinizione delle forme e delle modalità di partecipazione, alle deliberazioni, delle rappresentanze del sistema universitario, secondo criteri atti a garantirne l'armonizzazione alle competenze, come ridefinite ai sensi della lettera a), nonché secondo criteri di flessibilità idonei a consentire sia l'esercizio di competenze permanenti sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
- c) snellimento e accelerazione delle procedure per l'esercizio delle competenze, anche prevedendo l'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Il Consiglio universitario nazionale, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le sue funzioni sino all'insediamento del consiglio riordinato secondo le disposizioni del decreto legislativo di cui al presente articolo e, comunque, sino alla scadenza naturale del mandato delle rappresentanze elette nel gennaio 2011. Il mandato delle rappresentanze in scadenza al dicembre 2012 si intende prorogato sino al termine di cui al precedente periodo.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate:

- a) gli articoli 110, 113, 119, 120, 126, 132, 135, 147, 151, 174 comma 1, 184, 207, 216, 220, 233, 234, 288, 295, 296, 303, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 - b) gli articoli 9 e 13 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
 - c) l'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - d) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18;
 - e) all'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole “del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Convsu)” e “del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (Civr).”
4. L'articolo 2, comma 8, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è così sostituito: “I componenti del CUN, con la qualifica di professore di prima fascia, non possono far parte delle commissioni per le procedure di abilitazione scientifica nazionale”.

Sezione III

Disposizioni per l'istruzione

Art. 54

(Autonomia responsabile)

1. Al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Alle istituzioni scolastiche sono assegnate risorse finanziarie a valere sui fondi e con le modalità di cui al successivo articolo 7.
3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
 - a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria ordinaria alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
 - b) un organico di rete per i fini di cui all'articolo 3, considerando con particolare riguardo le esigenze di integrazione degli alunni diversamente abili nonché di prevenzione dell'abbandono e di contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.
4. L'organico dell'autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.
5. L'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 6. In sede di prima applicazione l'organico dell'autonomia è determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012, pari a 724.000 posti docenti e 233.100 posti ATA, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
6. L'organico dell'autonomia comprende ulteriori 10.000 posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell'autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 5.

Art. 55

(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università e della ricerca, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, anche il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi anche della prestazione professionale di esperti di comprovata e specifica esperienza, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite all'Istituto medesimo. A tal fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione per il supporto nella definizione di metodologie di valutazione condivise.
2. Le attività dell'INVALSI di cui al comma 1, relative alla missione istruzione, sono finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 31, comma 1.
3. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Art. 56

(Reti territoriali di scuole)

1. Al fine di favorire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie, le istituzioni scolastiche costituiscono reti territoriali sulla base di linee guida definite a livello nazionale dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 57

(Convitti nazionali)

1. I convitti nazionali e gli educandi femminili dello Stato, ridenominati collegi italiani internazionali, sono istituzioni a ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adottati, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei collegi di cui al comma 1. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle

Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Tali regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi direttivi:

- a) caratterizzare i collegi nel senso della loro proiezione internazionale, intesa come opportunità per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani cittadini d'Europa e del mondo, innalzando la qualità dell'offerta formativa, sviluppando le potenzialità collegate all'integrazione fra le dimensioni nazionale e internazionale delle politiche educative dell'istruzione e della formazione e coniugando i processi in predicatorio con flessibilità e modularità in virtù della residenzialità e semi residenzialità, anche attraverso l'utilizzo dei periodi estivi; in tali collegi è applicata la metodologia del *Content and Language Integrated Learning* (CLIL) fin dal primo anno della scuola secondaria superiore;
 - b) prevedere l'ammissione di alunni e alunne frequentanti i corsi di studio di cui al primo e secondo ciclo già attivati o da attivarsi ai sensi dei regolamenti adottati in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di alunni provenienti da istituti esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi e mobilità;
 - c) per il reclutamento e la gestione del nuovo personale dei collegi italiani internazionali, ferme restando le ordinarie procedure di assegnazione del personale con funzione dirigenziale e di mobilità del personale docente, educativo e ATA, prevedere per questi ultimi, in tempo utile rispetto alle relative operazioni di mobilità, l'acquisizione di un gradimento da parte dei collegi che li abilita a presentare istanza di mobilità; a tal fine i docenti interessati presentano domanda corredata di un curriculum professionale al collegio prescelto.
3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2, sono fatti salvi gli incarichi dei rettori-dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e ATA attualmente in servizio nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Art. 58

(Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale degli istituti tecnici superiori (ITS))

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
 - b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
 - c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri generali per:
 - a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;
 - b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

- c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere degli organi di cui alla lettera b), siano adottate con voti di diverso peso ponderale o di *quorum* funzionali e strutturali, definiti da ciascun istituto tecnico superiore.

Art. 59

(Budget dell'autonomia responsabile)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ciascuno dei programmi relativi all'istruzione pre-scolastica, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e post-secondaria della missione Istruzione, è istituito il "Fondo per il funzionamento dell'istruzione scolastica". In ciascuno dei programmi relativi all'istruzione pre-scolastica, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, sono istituiti il "Fondo per il personale dell'istruzione scolastica" e il "Fondo per gli investimenti dell'istruzione scolastica statale". Nel programma relativo all'istruzione non statale è altresì istituito il "Fondo per l'istruzione paritaria", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. Nei fondi per il funzionamento dell'istruzione scolastica e per l'istruzione paritaria confluiscono, con il decreto di cui al comma 7, gli stanziamenti dei capitoli, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'elenco 1. Nei fondi per il personale e per gli investimenti di cui al comma 1 confluiscono gli stanziamenti dei capitoli, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui agli elenchi, rispettivamente, 2 e 3.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri per la destinazione dei fondi di cui al comma 1 alle funzioni pubbliche afferenti il relativo programma.
4. Gli stanziamenti iscritti nei Fondi per il funzionamento dell'istruzione scolastica sono assegnati direttamente alle istituzioni scolastiche ed educative, salva una quota non superiore al 3 per cento che può essere destinata ad iniziative a gestione diretta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. E' fatto altresì salvo quanto disposto all'art 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.
5. Il disposto di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applica a tutte le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche statali a valere sui fondi di cui al comma 1, salvo quanto stabilito con il decreto di cui al comma 3.
6. Le istituzioni scolastiche ed educative provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano inderogabilmente vincolati a specifiche destinazioni.
7. In sede di prima attuazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto la quota dei capitoli di cui agli elenchi 1, 2 e 3 che confluiscono, ai sensi del comma 2, nei fondi di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Sono abrogati il primo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 60

(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico)

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:

- a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
- b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;
- c) la promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), sostenuta da agevolazioni amministrative e fiscali, quali il trasferimento di diritti edificatori, la concessione di incrementi premiali di diritti edificatori, la riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
- d) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
- e) le modalità di compartecipazione degli enti locali.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

4. Nella delibera Cipe di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.

5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

- a) il Cipe, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ricognizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili in materia di edilizia scolastica e alla loro conseguente riallocazione per la messa in sicurezza delle scuole, anche favorendo

interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso;

- b) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può definire, nel quadro delle iniziative previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto dei vincoli e sulla base delle necessarie verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, un piano straordinario di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzarsi entro un tetto di spesa pluriennale fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
- c) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede.

7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

Capo II

Disposizioni per lo sviluppo in materia di agricoltura e pesca

Art. 61

(Attivazione nuovi “contratti di filiera”)

1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono utilizzati per il finanziamento della quota in conto capitale dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 22 novembre 2007.
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata a mettere a disposizione le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle previsioni di incasso dei rientri di capitale, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 62

(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del *decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85*, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n.441.

3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#); a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.
10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni è abrogato.
11. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere sulle risorse della gestione stralcio, già Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con DPCM 4 giugno 2003.

Titolo III

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 63

(Norme transitorie)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del codice dei contratti pubblici, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitarie.
2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità di definire, con provvedimento

dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, è abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 64

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.